



DIREZIONE PROVINCIALE DI: SASSARI

UFFICIO TERRITORIALE DI: SASSARI

Registrazione di Atto Privato

Il 16/02/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TWN, serie 3, numero 112

data di stipula: 25/01/2026

ident.vo telematico: TWN26L000112000NE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: SCHNLC54H10H088R



DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

SCHNLC54H10H088R	02266900907			
------------------	-------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE SA PERBEKE

In data 25/01/2026, alle ore 18 presso i locali della sede della associazione culturale e musicale **SA PERBEKE** siti a Sassari (SS) via Baldedda, si sono riuniti in assemblea straordinaria in seconda convocazione, i soci del sodalizio stesso, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- **Ulteriore modifica dello Statuto** al fine di renderlo conforme alle normative previste dal decreto legislativo ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, ai fini dell'iscrizione del Registro Nazionale del terzo Settore (RUNTS) per acquisire la qualifica di APS.
- **Nomina Consiglio Direttivo.**
- **Nomina Tesoriere.**

Assume la presidenza della riunione il Sig. Dettori Giuseppe che nomina Segretario dell'assemblea la Sig.ra Sini Irene Lucia. Il Presidente ed il Segretario, verificano la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare convocazione e composizione dell'assemblea, a termini statutari, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto, da inizio ai lavori. Riguardo al punto all'ordine del giorno, il Signor Dettori Giuseppe in qualità di presidente dell'assemblea chiarisce che:

→ lo statuto associativo andrà modificato al fine di renderlo conforme alle normative previste dal decreto legislativo n. 117/2017, in particolare agli art.t. 35 e 36 CTS, **al fine dell'iscrizione del Registro Nazionale del TERZO SETTORE.**

E' prevista l'esenzione dell'imposta di bollo, introdotta dal comma 646 della Legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145), che ha modificato l'articolo 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 26/10/1972 n. 642, l'esenzione dall'imposta di bollo.

A questo punto si apre la discussione.

Intervengono alcuni soci presenti, e dopo ampia ed esaustiva discussione e replica del Presidente, alle ore 19,30 si passa al voto. L'assemblea vota per alzata di mano ed all'unanimità dei presenti il testo del nuovo statuto (voti favorevoli n. 7 voti contrari 0, astenuti 0). Il testo del medesimo statuto è riportato in calce al presente verbale a formarne parte integrante.

Si passa poi al secondo punto dell' OdG: su richiesta del presidente si candidano a ricoprire la carica di Membri del Consiglio Direttivo i Sigg.ri Dettori Giuseppe, Dettori Maria Eleonora e Sini Irene Lucia. Gli stessi vengono votati all'unanimità dall'assemblea e andranno a ricoprire la carica per i successivi 3 anni. Nominato tesoriere Dettori Giuseppe.

L'assemblea dei soci dà mandato al presidente di registrare il presente verbale integrato con lo statuto presso l'agenzia delle entrate.

Sassari, 25/01/2026

LETTO CONFERMATO SOTTOSCRITTO

Il Presidente dell'Assemblea _____

Il Segretario dell'Assemblea _____

REGISTRATO A SASSARI
il 16/02/2026 al n. 112 Mod. 3
Bontate Euro ATO ESINIE

U DIRETTORE

Firma in delega del Direttore Provinciale
Giuseppe Emmelegio Sini



STATUTO SOCIALE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE DELLA SA PERBEKE

Adeguate alle normative obbligatoriamente previste dal D.LGS n. 117/2017 - Art 35,36 CTS.

ART. 1

(Denominazione e sede)

1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'associazione culturale e musicale SA PERBEKE.

1.2. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con l'acronimo "APS" successivamente e solo in costanza di iscrizione alla stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Sa Perbeke - APS -ETS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in circostanza di iscrizione al predetto Registro.

1.3. L'Associazione ha sede legale in Sassari (SS), via Baldedda 24A; con delibera degli organi competenti possono essere istituite o soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

1.4. Il trasferimento della sede legale nello stesso comune non richiede la modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.5 L'associazione non è dotata di personalità giuridica.

ART. 2

(Statuto)

2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Oggetto sociale, finalità e attività)

5.1. L'Associazione esercita, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

b) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

d) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

Inoltre:

- - diffondere ogni forma di cultura ed arte, anche attraverso iniziative interdisciplinari e interculturali, nonché la divulgazione delle tecniche di espressione creativa;
- - proporsi come ideatore, facilitatore ed attuatore di linee e strumenti di intervento finalizzati a promuovere al meglio eventi e manifestazioni identitarie e di spettacolo della Sardegna, come "nuovi attrattori culturali" nei confronti di un pubblico colto e sensibile di turisti nazionali ed internazionali, interessati a vivere le peculiarità culturali ed ambientali del territorio, in un rapporto attento al rispetto dei valori della comunità locale;
- - promuovere e diffondere la cultura, in senso lato in tutte le sue forme di espressione, con riferimento alla fotografia, al cinema, musica, teatro, letteratura, enogastronomia;
- - per perseguire le finalità si prefigge di collaborare e cooperare con le Istituzioni locali e con altri Soggetti Pubblici e privati che si prefiggono i medesimi obiettivi. Potrà valorizzare la circolazione e la visibilità della produzione culturale; svolgere ed organizzare in proprio o in collaborazione con altri Enti conferenze, seminari, corsi di formazione e aggiornamento, borse di studio, convegni attinenti allo scopo sociale e qualsiasi attività nell'ambito della cultura e della comunicazione;
- potrà aderire o stipulare accordi di collaborazione con associazioni, Istituti e Organizzazioni nazionali ed esteri, che non perseguano finalità in contrasto con lo statuto Sociale;
- gestire, anche per conto terzi, attività di carattere culturale e qualsiasi altra iniziativa atta ad agevolare la preparazione culturale e professionale riferita alle finalità;
- organizzare manifestazioni culturali, festival, concerti, concorsi, workshop ed occasioni aggregative di qualsiasi genere;
- fornire collegamenti di conoscenza ed interscambio di informazioni ed esperienze tra coloro che si occupano di cultura;
- stabilire contatti nazionali ed internazionali con Istituti ed Organizzazioni;
- promuovere, gestire spazi al chiuso o all'aperto per organizzare eventi;
- promuovere, produrre, distribuire e diffondere materiale editoriale, fotografico ed artistico, audiovisivo, culturale, didattico, pubblicazioni e materiale in conto terzi che non siano in contrasto con lo statuto;
- contribuire alla realizzazione dei diritti dei singoli e collettivi;
- acquisire, gestire, produrre pubblicità, produrre e vendere stampati quali periodici, libri, materiale audiovisivo, filmati, fotografie cartacee e non, materiale multimediale attinenti allo scopo sociale;
- reperire e gestire fondi, attrezzature ed immobilizzazioni per raggiungere lo scopo sociale;
- progettare e realizzare eventi formativi negli ambiti sopra indicati.

5.2 L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità di carattere culturale e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 3 CTS.

5.3 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art 17, comma 5, sono quando sia

necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

Eventuali attività di natura commerciale saranno svolte in maniera non prevalente e sussidiaria rispetto all'attività culturale e comunque nei limiti di legge.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

6.1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

6.2. L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.

6.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

6.4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

7.1. Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al presidente del consiglio direttivo.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

8.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

8.2. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 9

(Gli organi sociali)

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Tesoriere
- Revisore dei Conti
- Organo di Controllo

ART. 10

(Assemblea)

10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

10.2. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

10.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

10.4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail o lettera raccomandata, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

10.5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10.6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

10.7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi

10.9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a due.

10.10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.11

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

11.1. L'Assemblea ordinaria:

- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- Discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;

- Approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti e ha il potere di revocarli;
- Deliberare su altre questioni attinenti all'Associazione.

11.2. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

12.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/2 degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

12.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 14

(Consiglio Direttivo)

14.1. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

14.2. L'organo di amministrazione è formato da un numero di minimo 3, massimo 10 membri eletti dall'assemblea, per la durata di anni tre e sono rieleggibili per 2 mandati. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

14.3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

14.4. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

14.5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14.6. In caso di recesso o esclusione per giusta causa di un membro del C.D., è previsto attingere dalla lista dei non eletti, o indire ulteriori elezioni suppletive per sostituire gli stessi.

ART. 15

(Il tesoriere)

Il tesoriere ha il compito di prendere nota in maniera dettagliata di tutte le entrate e le uscite dell'Associazione. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo dovrà rendicontare tutte le operazioni effettuate.

Tiene aggiornata la contabilità, predispone i bilanci annuali preventivi e consuntivi dell'Associazione per l'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il tesoriere è un membro del consiglio direttivo eletto nell'assemblea ordinaria di nomina o rinnovo delle cariche amministrative.

ART. 16

(Presidente e Vice-Presidente)

16.1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

16.2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

16.3. Il Presidente resta in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

16.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

16.5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ART. 17

(Organo di controllo)

17.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

17.2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e controllano la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri e durano in carica 3 anni; non sono rieleggibili.

ART. 19

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

19.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi del comma 1, e comma 2, dell'art.8 del CTS.

19.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Bilancio)

21.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTA (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore).

21.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

21.3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

21.4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 22

(Libri sociali)

22.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
5. il libro degli organi di controllo ed eventuali altri organi eletti.

22.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale entro 15 giorni deve provvedere a mettere a disposizione dell'associato richiedente la documentazione da esaminare.

ART. 23

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

Il consiglio direttivo è l'organo competente che decide l'ente al quale sarà devoluto il patrimonio nel rispetto dell'art. 9 del CTS.

ART. 24

(Disposizioni finali)

23.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.


Il Presidente